

BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA DA COVID-19 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.

FILIERA MATRIMONI ED EVENTI PRIVATI

Art. 1 – Finalità del bando

Con il presente Bando la Regione Veneto (di seguito Regione) e Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) intendono realizzare un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete rientranti nella Filiera matrimoni ed eventi privati, come descritte all'art. 3, che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19¹.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad **euro 20.263.239,48**.

Art. 3 – Soggetti ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che:

1. Hanno, da visura camerale, sede legale e/o unità locali attive in Veneto alla data della presentazione della domanda di ristoro e alla data del 31 dicembre 2020;
2. Hanno un codice ATECO prevalente e primario risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio tra quelli di seguito elencati:

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
15.20.10 Fabbricazione di calzature
23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

¹ Sono esclusi dal bando i professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA, che non siano imprese individuali iscritte al Registro Imprese.

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca
82.3 Organizzazione di convegni e fiere
82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

1. Risultare regolarmente iscritta, come "Attiva", al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data di presentazione della domanda di ristoro e alla data del 31 dicembre 2020;
2. avere sede legale e/o unità locali attive in Veneto alla data della presentazione della domanda di ristoro e alla data del 31 dicembre 2020;
3. esercitare, alla data di presentazione della domanda di ristoro nonché al 31 dicembre 2020, un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 prevalente e primario tra quelli elencati all'art.3 del bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice delle unità operative (sede legale o unità locale) attive in Veneto, rilevato dalla visura camerale;
4. essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
5. ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.

Art. 5 – Forma, entità e regime del contributo

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità.
2. L'ammontare della sovvenzione verrà determinato ripartendo la dotazione finanziaria di cui all'art. 2 per il numero di domande di contributo ammissibili.
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell' 11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato "Regime Quadro aiuti alle piccole e micro imprese".

4. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"².
5. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura automatica.
2. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica per mezzo di SPID³ o CNS⁴ del legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il portale restart.infocamere.it (al Bando è allegata una guida contenente le istruzioni per la presentazione telematica della domanda).
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
4. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta del 22/02/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto all'interpello n. 907-1730/2020 di Unioncamere del Veneto).
5. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di liquidazione del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.
6. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, verrà utilizzato da Unioncamere per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

Art. 7 – Termini di presentazione delle domande

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 24 novembre 2021, fino alle ore 16.00 del giorno 15 dicembre 2021.

Art. 8 – Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del sostegno

1. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta dagli uffici di Unioncamere.
2. Le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4 del bando.
3. La procedura istruttoria si conclude con una o più Determinazioni del Vice Segretario Generale di Unioncamere che approva l'elenco delle domande e dispone la concessione e la liquidazione del contributo, indicativamente entro 60 giorni dal termine di chiusura del bando.

² Gli aiuti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 del Quadro temporaneo.

Inoltre, le misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis* (Reg. 1407/2013).

³ Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. È possibile attivare lo SPID gratuitamente presso un Ufficio Postale. Per informazioni www.spid.gov.it

⁴ La Carta Nazionale dei Servizi - Tessera Sanitaria, che si può utilizzare avendo a disposizione un lettore di smartcard e il codice PIN associato alla carta. Nel caso il dispositivo di firma digitale USB del legale rappresentante disponesse anche di CNS, non è necessario il lettore di smart card.

4. L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa segnali un'inadempienza contributiva, Unioncamere procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo", con il trasferimento del contributo di ristoro alla sede Inps territorialmente competente, che utilizzerà il contributo per sanare la posizione debitoria dell'impresa.

Art. 9 – Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con Unioncamere, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

Art. 10 – Controlli

1. Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere nei tre anni successivi all'erogazione del contributo tutti gli approfondimenti istruttori e documentali e le verifiche ispettive, anche a campione, che ritenga essere opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione e l'erogazione del contributo.
2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte di Unioncamere ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 11 – Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione Veneto nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
 - b) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al contributo, nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
 - c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.
3. Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nella domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Art. 12 – Informazione e pubblicità

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web di Unioncamere (www.unioncamereveneto.it).

Art. 13 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy

1. Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Vice Segretario Generale di Unioncamere.
 2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
 3. L'informativa in materia di trattamento dei dati personali è consultabile sul sito di Unioncamere del Veneto, <http://www.ven.camcom.it/content.asp?ID=1070>.
 4. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a ristori@ven.camcom.it (specificando nell'oggetto della mail "Bando matrimoni ed eventi"), oppure contattare i numeri 041 0999419 – 426 – 414 – 336.
 5. Per l'assistenza sulla presentazione delle domande attraverso il portale restart.infocamere.it di cui all'art. 6, l'assistenza è direttamente raggiungibile attraverso il portale restart.infocamere.it, cliccando sull'icona ? (punto di domanda) in alto a destra, oppure contattando il numero 049 - 2015200.
- Viene allegata al Bando una Guida per la compilazione telematica della domanda.